**Allegato n. 3 alla Determinazione n. 28 del 24/12/2019**

***SCHEMA DI CONVENZIONE***

***Convenzione***

***tra***

**Il Comune di GIOIA dei MARSI**

e

la ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi mediante messa a disposizione della struttura**.

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la sede municipale del

Comune di **GIOIA dei MARSI** in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 53 /2019 e della determina del Servizio di Polizia Locale n. 28/2019;

Il Comune di **GIOIA dei MARSI** (AQ), codice fiscale , rappresentato dalla Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale, nata a il , codice fiscale …………elettivamente

domiciliata per le sue funzioni presso la sede municipale del Comune stesso,

**E**

il Sig. , nato a il , codice fiscale …………. Residente a in via

in qualità di titolare/Legale Rappresentante della Ditta con sede in ……….,partita iva

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.**

**ART. 1 – SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA** la ditta si impegna ad offrire il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di n° 34 cani randagi del Comune, gli stessi saranno custoditi in box delle misure indicate nella legge regionale 47/2013 allegato “A”. La ditta provvede all’assistenza volontaria, assistenza zooiatrica e farmaceutica dei cani ricoverati. La ditta sarà pagata in base alle presenze effettive dei cani. Si darà ricovero ad ulteriori cani in ipotesi di grave pericolo per l’incolumità pubblica, su disposizione dell’ A.S.L. n. 1 competente ed a seguito di autorizzazione del Sindaco con imputazione della relativa spesa a carico del Comune allo stesso prezzo dei cani previsti in convenzione.

**ART. 2 - PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA A.S.L. n. 1.**

I cani vaganti catturati, prima del ricovero da parte della ditta verranno ospitati presso il canile sanitario, dell'A.S.L. n°1 Avezzano Sulmona L’Aquila, dove a cura dello stesso Servizio Sanitario verranno sottoposti ad osservazione sanitaria e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia (ad es. trattamento contro le cisti di echinococco) a sterilizzazione ed a impianto di microchip di riconoscimento, iscrizione all' anagrafe canina e ogni altro intervento necessario previsto dalla legge.

**ART. 3 - TRASPORTO DEI CANI**

Il trasporto dei cani dal canile sanitario dell' A.S.L. n°1 fino al rifugio, per il collocamento degli stessi nella parte del canile riservata al Comune di Gioia dei Marsi**,** avverrà a cura e acarico della ditta.

**ART. 4 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

La ditta registrerà l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, saranno annotati i nuovi ingressi, le adozioni e i decessi i quali saranno comunicati al Comune, entro le 48 ore dal verificarsi dell’evento. Lo stesso registro sarà tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli. Mensilmente deve essere presentato un report con il numero dei giorni di presenza di ogni cane e un report semestrale in concomitanza con la fattura semestrale.

**ART. 5 – CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DEI CANI**

Ai cani ricoverati saranno assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato “A” della L.R. n. 47/2013 Regione Abruzzo.

**ART. 6 – ALIMENTAZIONE**

I cani saranno alimentati razionalmente con specifici mangimi.

**ART. 7 – PULIZIA E DISINFEZIONE DEI BOX DI RICOVERO**

I box nei quali sono custoditi i cani, saranno mantenuti in condizioni igieniche appropriate con regolari disinfestazioni.

**ART. 8 – APERTURA AL PUBBLICO**

La ditta osserverà un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico di almeno due ore dalle ore \_\_\_ alle ore\_\_\_\_, anche al fine di favorire la richiesta dei privati di affidamento dei cani; eventuali modifiche all’orario sopra riportato saranno concordate tra le parti, tenendo conto da un lato delle esigenze organizzative della ditta e dall’altro di quelle di accesso del pubblico nei diversi periodi dell’anno.

**ART. 9 – ACCESSO PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO**

Sia gli incaricati del servizio veterinario della A.S.L. n°1 (per quanto concerne le attività di propria competenza), sia gli incaricati del Comune di **GIOIA dei MARSI** (al fine di controllare il rispetto delle condizioni previste dalla L.R. 47/13) possono accedere alle strutture messe a disposizione del canile anche al di fuori dell’orario.

**ART. 10 – AUTORIZZAZIONE ALL’ADOZIONE**

I privati che abbiano chiesto l’adozione ed avuto in proprietà, dal Comune di **GIOIA dei MARSI**, i cani ospitati presso la struttura della ditta possono ottenere la consegna degli stessi direttamente dietro presentazione della autorizzazione al ritiro rilasciata dal Comune, recante la data in cui deve essere effettuata la consegna.

L’autorizzazione sopra detta viene annotata sul registro di carico e scarico e conservata dalla ditta per tutto il periodo della convenzione.

**ART. 11 – STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE**

La ditta riserva al Comune di **GIOIA dei MARSI** presso la propria struttura, per tutta la durata della convenzione, un numero di box sufficiente al ricovero di 34 cani. Detti box saranno da considerarsi a tutti gli effetti, in base alla L.R. 47/2013, Canile Municipale.

Nel caso di particolari necessità da parte del Comune, la ditta metterà a disposizione ulteriore 20% di posti cane che verranno contabilizzati in base al numero di giorni effettivamente occupati.

**ART. 12 – MODALITA’ E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI**

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire in conseguenza di fecondazione avvenuta prima della consegna presso la struttura gestita dalla ditta, attestata formalmente dal servizio A.S.L., i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani a partire dal 30’giorno dalla loro nascita. Le gravidanze saranno comunicate appena saranno diagnosticate.

**ART. 13 – SMALTIMENTO CARCASSE**

Per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, la ditta si impegna allo smaltimento tramite ditte autorizzate e convenzionate con essa, nel rispetto delle condizioni e modalità sancite dalla normativa vigente in materia. Il servizio sarà a totale carico del Comune allo stesso costo sostenuto dalla ditta. A tal fine la ditta comunica gli estremi della convenzione in essere.

**ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Il Foro di Avezzano è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere.

**ART. 15 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune di GIOIA dei MARSI e la ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ convengono quanto segue:

la ditta si impegna ad offrire il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di n. 34 cani randagi del Comune in box delle misure indicate nella legge regionale 47/2013, allegato “A” alla cifra di **€ \_\_\_\_\_\_\_** più 22 % di Iva giornalieri comprensivi di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative.

La presente convenzione ha durata di anni 2 e potrà essere prorogata nei casi previsti.

**ART. 16 \_ TRACCIABILITA’**

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

**ART. 17 – LIQUIDAZIONE FATTURE**

Ai fini del pagamento del servizio la ditta presenta dei report mensili e dei semestrali, preventivamente all’emissione di regolare fattura semestrale che il Comune si impegna a saldare entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di di ritardato pagamento decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 18 – INADEMPIENZE E CESSAZIONE**

In caso di inadempienze da parte della ditta, il Comune procederà alla contestazione per iscritto per le inadempienze stesse, assegnando un termine per la loro rimozione, in relazione al tipo delle stesse. Trascorso infruttuosamente tale termine, la convenzione si considera risolta di diritto. Il Comune si riserva la facoltà di anticipare la scadenza della presente convenzione, da notificarsi alla ditta 60 giorni prima della data prevista la cessazione anticipata del rapporto convenzionale, nel caso di organizzazione delle attività di cui alla presente convenzione all’interno delle proprie strutture. Nel caso di mancato rinnovo o di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, il Comune dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei cani presenti nel canile. La ditta si impegna nel frattempo a mantenere i cani agli stessi prezzi e condizioni.

**ART. 19** La presente convenzione, avente per oggetto prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso come per legge, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

FIRME